



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Prima Corte di Assise di Appello di Firenze

composta dai Signori:

- 1. *Dott.* Emilio Gironi *Presidente*
- 2. *Dott.* Livio Genovese *Consigliere relatore*
- 3. *Sig.* Massimo Gazzarri *Giudice popolare*
- 4. *Sig.* Gerardo Meccia *Giudice popolare*
- 5. *Sig.* Andrea Mazzoni *Giudice popolare*
- 6. *Sig.* Walter Melani *Giudice popolare*
- 7. *Sig.ra* Anna Pampaloni *Giudice popolare*
- 8. *Sig.* Stefano Chiari *Giudice popolare*

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Aldo Giubilaro e dal Pubblico Ministero di 1° grado Dott. Giuseppe Ledda ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello

contro

SPACCAROTELLA Luigi, n. a Varese il 12/7/1976, res. ad Arezzo, Via Mons. A. Tafi n. 5 - dom. leg. - oppure Via del Ghirlandaio n. 10

CONTUMACE

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 575 c.p. perché, mentre si trovava, quale componente di una pattuglia di Polizia Stradale, presso l'area di servizio della A1 denominata "Badia al Pino Ovest", esplodendo un colpo di pistola Beretta cal. 9 Parabellum d'ordinanza all'indirizzo della autovettura Renault Megane Scenic tg. CR 499 WN a bordo della quale si trovavano Turchetti Marco, Negri Federico, Putzulu Simone, Sandri Gabriele e Giacca Francesco, mentre questa percorreva la corsia di accelerazione per uscire

N. 24 R.Sent.

N. 7/10 Reg. Gen.  
N. 5922/07 R. N. R.

Sentenza

in data  
1 dicembre 2010

Depositata il

28 FEB 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*[Signature]*

Fatto avviso ai sensi dell'art. 548, 2° comma, c.p.p.

il \_\_\_\_\_

Estratto contumaciale

il 28 FEB 2011

il \_\_\_\_\_

trasmesso estratto sentenza per esecuzione da \_\_\_\_\_

a: Procura Generale  
Sede - Procura  
Repubblica c/o  
Tribunale di \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ fatta scheda per: \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ fatta nota spese.

N. \_\_\_\_\_ C.P.

dall'area di servizio opposta denominata "Badia al Pino Est", attingeva alla base del collo il predetto Sandri Gabriele cagionandone la morte.

**ComMESSO in Civitella Val di Chiana l'11/11/2007.**

### ***APPELLANTI***


*il P.G., il P.M., le parti civili e l'imputato avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Arezzo in data 14/7/2009* che dichiarava Spaccarotella Luigi colpevole del delitto di cui all'art. 589 c.p., aggravato a norma dell'art. 61 n. 3 c.p., così modificata l'originaria rubrica, e con le attenuanti generiche, ritenuta la prevalenza della suddetta aggravante rispetto all'attenuante, lo condannava alla pena di **anni 6 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p., condannava Spaccarotella Luigi al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Sandri Pier Giorgio, Dell'Uomo Daniela e Sandri Cristiano, danni da liquidare in separato giudizio, assegnando a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di € 70.000,00 ciascuno a favore di Sandri Pier Giorgio e Dell'Uomo Daniela, e di € 50.000,00 a favore di Sandri Cristiano. Lo condannava inoltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle dette parti civili, che liquidava in complessivi € 23.100,00 oltre L.V.A. e C.A.P.

Respingeva la domanda risarcitoria presentata dalla Vis s.r.l.

Disponeva l'immediata restituzione ad Agutoli Vasco delle immagini video di cui a f. 6, a Cannoni Vasco dell'apparato di registrazione e della telecamera a circuito chiuso di cui a f. 7, a Sciadini Maurizio della giacca di cui a f. 15, a Spaccarotella Luigi della giacca di cui a f. 14, e all'avente diritto dell'area di cui a f. 48; disponeva la restituzione, a sentenza definitiva, della Renault Scenic in sequestro a Turchetti marco, della pistola e delle cartucce in sequestro all'Amministrazione della Polizia di Stato, e agli eredi di Sandri Gabriele dei frammenti di catenina di cui a f. 17; disponeva la immediata confisca e distruzione dei reperti di cui al verbale di sequestro di cui ai ff. 8 e 9 e al verbale di sequestro di cui a f. 18, e delle pietre di cui al verbale di sequestro a f. 17; disponeva la confisca e distruzione, a sentenza definitiva, della ogiva di cui al verbale di sequestro a f. 16, e del bossolo di cui al verbale di sequestro a f. 20, e della porzione di rete di cui al verbale di sequestro a f. 80.

***CONCLUSIONI DELLE PARTI:*** come in motivazione indicato.

  
N. 7/10 R.G.

## MOTIVAZIONE

1. Con sentenza in data 14.7.2009 la Corte di Assise di Arezzo dichiarava Spaccarotella Luigi colpevole del delitto di cui all'art. 589 C.P., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 3 C.P., così modificata l'originaria rubrica, e, con attenuanti generiche, ritenuta prevalente la suddetta aggravante, lo condannava a pena, nonché al risarcimento dei danni e al pagamento di provvisionali e delle spese come anche in epigrafe indicato a favore delle parti civili Sandri Pier Giorgio, Dell'Uomo Daniela e Sandri Cristiano, congiunti della vittima Sandri Gabriele, e respingeva la domanda risarcitoria avanzata dalla VIS S.r.l.<sup>1</sup>, motivando come di seguito sinteticamente esposto le decisioni adottate sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria espletata:

- verso le ore 8,30 del giorno 11.11.2007, domenica, un gruppetto di tifosi della squadra di calcio Juventus, partiti con due autovetture da Roma e diretti a Parma per assistere a una partita di campionato, riconoscibili per le felpe con i colori della società che alcuni di loro indossavano, si era fermato all'interno dell'area di servizio autostradale Badia al Pino Est, pochi chilometri a sud del casello di Arezzo, e, mentre uscivano dall'Autogrill, erano stati fatti oggetto di aggressione da parte un gruppo di sette-otto giovani che li avevano inseguiti e, essendo almeno alcuni di coloro che erano inseguiti riusciti a entrare in una delle autovetture, una Mercedes Classe A nera, bloccando le portiere, i loro antagonisti avevano preso a colpire

---

<sup>1</sup> Nell'atto di costituzione di parte civile era indicato che legale rappresentante di tale società era la Dell'Uomo e si affermava che la società era danneggiata per essere venuto meno con la morte di Sandri Gabriele un elemento fondamentale per lo sviluppo dell'attività commerciale, a cui dava un apporto determinante il Sandri.

il veicolo con degli ombrelli e una cintura, desistendo solo allorché era stato udito il suono di una sirena che era stata azionata, come poi era emerso, da una pattuglia della Polizia Stradale, Sottosezione di Battifolle, che si trovava con altra pattuglia del medesimo reparto nella contrapposta area di servizio Badia al Pino Ovest, in direzione sud, per dei controlli, avendo i componenti di essa e dell'altra pattuglia notato quanto stava accadendo nell'altra area di servizio; due dei componenti delle pattuglie, gli assistenti Meoni Massimiliano e Spaccarotella Luigi si erano messi a correre in parallelo rispetto agli aggressori in fuga, dopo l'azionamento della sirena e dopo che era stato anche esploso un colpo di pistola in aria dallo Spaccarotella, ed erano stati visti quindi i fuggitivi salire su un'auto Renault Scénic, di cui era stato preso il numero di targa da un'addetta alle pulizie dei bagni; solo lo Spaccarotella aveva quindi proseguito a correre e, mentre si allontanavano la Renault Scénic e una Renault Clio e forse una Suzuki Swift, era stato udito un altro colpo da sparo e, in effetti, un colpo di pistola aveva attinto la Renault Scénic mentre era in fase di uscita dall'area di servizio e il proiettile esploso, penetrato all'interno dell'abitacolo, aveva raggiunto al collo, trapassandolo, il giovane che si trovava al centro del sedile posteriore dell'autovettura, Sandri Gabriele, che era deceduto poco dopo; lo Spaccarotella, al quale il capo pattuglia Sciadini Maurizio aveva chiesto se aveva sparato altro colpo, aveva risposto *"si ho sparato un altro colpo in aria"* e nel caricatore della sua pistola era stata constatata la mancanza di due dei quindici proiettili in dotazione;

era risultato che la morte del Sandri era stata determinata da emorragia metemorragica acutissima conseguente a ferita da arma da fuoco prodotta da proiettile proveniente dalla pistola

Beretta in dotazione allo Spaccarotella che aveva attraversato la base del collo della vittima e lo Spaccarotella, nell'interrogatorio reso alle ore 15,50 dell'11.11.2005, acquisito ai sensi dell'art. 513, comma 1, C.P.P., aveva negato di aver inteso colpire l'autovettura che era in movimento e in fase di accelerazione e anche di aver voluto sparare un colpo in aria e aveva affermato che il colpo era partito mentre egli ancora correva tenendo impugnata la pistola a braccio teso perpendicolarmente all'asse del corpo;

dalle deposizioni rese da diversi testi, in particolare da coloro che erano presenti nell'area di servizio ovest (Hirokoshi, Anania, Fagioni, Rossini, Galilei), emergeva che lo Spaccarotella, dopo aver percorso velocemente a piedi con la pistola in mano buona parte dell'area di servizio, si era improvvisamente fermato, soffermandosi per un tempo apprezzabile, con variazioni dell'assetto del corpo, come in particolare riferito dal teste Rossini, con le braccia tese e le mani riunite, in direzione di un'auto che si trovava nell'opposta area di servizio, dando l'idea di puntare l'arma, e che era stato quindi udito il rumore del colpo esploso; la posizione in cui si sarebbe fermato lo Spaccarotella corrispondeva alla zona in cui vi era il tombino contrassegnato con il numero 6<sup>2</sup>, mentre la posizione dell'autovettura allorché era stato esploso il colpo corrispondeva all'area tra la parte terminale del parcheggio e la parte iniziale della corsia di immissione dal parcheggio; l'imputato, quindi, solo con le spontanee dichiarazioni rese aveva cercato in qualche modo di spiegare il contrasto con quanto inizialmente riferito, adducendo di non poter escludere di essersi fermato e di aver detto ai suoi colleghi di aver sparato

---

<sup>2</sup> Rappresentazione grafica a pag. 35 della sentenza impugnata.

  
N. 7/10 R.G.

in aria intendendo dire che il colpo era partito, ma non aveva attinto nessuno;

- era da ritenere accreditata, alla stregua degli accertamenti tecnici compiuti dal consulente tecnico del Pubblico Ministero Ing. Ingo, l'ipotesi dell'impatto del proiettile esplosivo con la rete di protezione che divideva le due corsie autostradali, formulata in considerazione dell'esser stata riscontrata una deformazione arcuata sul proiettile, con conseguente deviazione dell'originaria traiettoria del colpo, presumibilmente sul piano prevalentemente orizzontale e non verticale; peraltro, una deviazione anche sul piano verticale rispetto alla direzione del colpo, per circa 20 cm, si sarebbe realizzata in considerazione dell'essersi trovata l'autovettura in transito a percorrere un tratto di strada in leggera pendenza e non per l'impatto contro la rete;

- la tesi difensiva dell'imputato dell'involontarietà dello sparo, per un non intenzionale azionamento del grilletto, espressa dallo stesso imputato nella fase iniziale del procedimento in modo sommario e grossolano, via via parzialmente adattata alle emergenze dell'istruttoria e sottratta al contraddittorio per non avere l'imputato reso l'esame, non era accreditabile neppure sulla scorta della relazione del consulente tecnico della difesa Prof. Fenici, che, quale esperto di psicobiologia dello stress in condizioni critiche, aveva formulato l'avviso che, nella particolare situazione rappresentatasi all'imputato e anche per la dispnea da sforzo imputabile all'asma cronica da cui lo stesso era affetto, poteva essersi determinata una condizione di perdita di destrezza a carico della mano che impugnava la pistola, tenuto conto che ciò a cui l'imputato aveva assistito non era altro che un modesto tafferuglio tra tifosi già in via di risoluzione, per l'avvenuto azionamento della sirena e

l'individuazione già effettuata delle targhe dei veicoli coinvolti, e che il colpo non era stato sparato in corsa, ma allorché l'agente aveva già avuto la possibilità di riprendersi da un eventuale affanno; d'altra parte, in contrasto con tale tesi si ponevano la circostanza che non si spiegava perché l'imputato avesse tenuto inserito il dito sul grilletto e la stessa intensità della pressione necessaria per l'azionamento del grilletto, pari a non meno di 2 kg; quanto poi alla dedotta assenza del movente di uno sparo volontario, esso era ben configurabile, se si teneva conto che l'imputato con il suo comportamento aveva ben manifestato la sua intenzione di cercare di arrestare la fuga degli aggressori, in sostanza minacciando di fare fuoco puntando la pistola, cosicché poteva ipotizzarsi che, risultata vana la minaccia, perché gli aggressori, malgrado la sua intimidazione, si stavano allontanando, egli si fosse determinato a fare fuoco verso l'autovettura, mentre, quanto all'unicità dello sparo, non poteva alla circostanza assegnarsi valore decisivo per escludere l'intenzionalità di esso, potendo spiegarsi con l'essersi reso conto l'imputato di ciò che aveva fatto e dell'inutilità di ulteriori spari, stante l'allontanamento che si era ormai realizzato dell'autovettura;

l'alternativa che si poneva quindi, quanto all'atteggiamento psicologico dell'imputato, era soltanto tra il dolo eventuale e la colpa con previsione (o cosciente) ai sensi dell'art. 61 n. 3 C.P.; e al riguardo, mentre non appariva ragionevolmente ipotizzabile un movente dell'imputato che lo avesse spinto a sparare accettando il rischio che venisse cagionata la morte di alcuno, ponendosi tale eventualità all'evidenza come foriera di conseguenze estremamente negative per lo stesso imputato, più fondatamente appariva formulabile l'ipotesi che, essendo il suo movente costituito solo dallo scopo perseguito di arrestare la

  
N. 7/10 R.G.

fuga di coloro che apparivano come aggressori, egli avesse solo cercato di colpire l'autovettura, verosimilmente proprio alle ruote, che costituiscono il bersaglio tipico in siffatte situazioni, come in qualche modo deponavano più indici, con tale ipotesi coerenti, quali la buona visibilità e i positivi risultati che di recente lo Spaccarotella aveva conseguito nelle esercitazioni di tiro, oltre che la stessa deviazione della traiettoria del colpo, con la quale era compatibile una traiettoria ideale iniziale del colpo per cui questo avrebbe attinto l'autovettura più in basso;

- era quindi da ritenere integrato il delitto di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, tenuto conto che la condotta dell'imputato era stata tale da contravvenire alle più elementari regole di comune prudenza e che la sua iniziativa, mediante l'utilizzo della pistola, era stata talmente eccessiva da sconfinare nell'abnorme e connotata da macroscopica sventatezza e sconsideratezza, sì da giustificare la determinazione nella misura massima della pena e la declaratoria di prevalenza dell'aggravante sulle attenuanti generiche, che pur si riconoscevano; la previsione, d'altra parte, che il colpo esploso potesse colpire e uccidere taluno doveva ritenersi ragionevolmente che facesse parte del patrimonio conoscitivo di chiunque e a maggior ragione di un agente della Polizia Stradale quale appunto l'imputato;

- non era stato però accertato, con riferimento alla relativa domanda di risarcimento danni avanzata, se la S.r.l. VIS fosse stata in qualche modo danneggiata dal decesso della vittima.

2. Avverso la sentenza proponevano appelli dinanzi a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, il difensore delle parti civili e i difensori dell'imputato.

Il Procuratore Generale deduceva che il giudice di primo grado era pervenuto a ritenere la volontarietà dello sparo, escludendo però che l'imputato avesse accettato il rischio di cagionare un danno alle persone, essendosi posto quale obiettivo solo quello di fermare il veicolo, peraltro assumendo che lo stesso si fosse rappresentato la possibilità che lo sparo procurasse il ferimento o la morte di qualcuno, e che non era condivisibile la conclusione di detto giudice circa la mancata accettazione di tale rischio: infatti, l'eventualità che il colpo non attingesse le ruote o comunque la parte inferiore dell'autovettura era molto probabile, tenuto conto della distanza di tiro rapportata all'arma utilizzata, come non poteva essere ignorato proprio da appartenente alla Polizia Stradale quale era l'imputato, tanto più in considerazione delle condizioni non ottimali di visibilità, del movimento del veicolo, dell'essere stato effettuato il tiro dopo una corsa di duecento metri, dall'esistenza di una rete metallica che avrebbe potuto deviare lo sparo, come in realtà avvenuto, del non risultare comunque che l'imputato fosse persona particolarmente provetta nel tiro.

Era quindi chiesto, previa eventuale rinnovazione dell'istruttoria mediante l'audizione dei tecnici affinché meglio chiarissero quale fosse il campo visivo dell'imputato al momento del secondo sparo e ispezione diretta del luogo del fatto, dichiararsi l'imputato colpevole del reato di omicidio volontario e irrogarsi allo stesso la pena ritenuta di giustizia.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale rilevava innanzitutto che la Corte aveva posto a fondamento della sua ricostruzione elementi di fatto che non erano emersi con certezza, quali quelli attinenti alla posizione di sparo collocata all'altezza del tombino n. 6, invece che tra quello n. 6 e quello n. 7, alla completa visibilità dell'autovettura che avrebbe avuto al momento dello sparo l'imputato e, conseguentemente, al punto dell'altra area di servizio in cui sarebbe stata attinta dal colpo l'autovettura; evidenziava, inoltre, che il convincimento dell'imputato di poter evitare di colpire alcuno presupponeva che lo stesso fosse dotato di particolare perizia nell'uso delle armi, che nella specie non risultava che egli avesse, e che la situazione concreta consentisse di escludere l'eventualità di attentare all'incolumità delle persone, ciò che neppure

poteva affermarsi, tenuto conto sia che il veicolo era in movimento, sia che la distanza del medesimo era a non meno di 50 metri, mentre l'arma corta di cui era in possesso l'imputato avrebbe garantito precisione nello sparo a non più di 25-30 metri, sia che, anche in assenza di deviazione, comunque prevedibile, il colpo sarebbe stato destinato a colpire l'abitacolo, e deduceva quindi che doveva ritenersi che l'imputato avesse sparato avendo previsto in concreto il verificarsi dell'evento e benché non potesse confidare ragionevolmente nella possibilità di evitarlo e perciò accettandone il rischio, con conseguente integrazione del dolo nella forma eventuale, e chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi l'imputato colpevole del reato di omicidio volontario ascrittogli e condannarsi lo stesso alla pena di giustizia.

Il difensore delle parti civili deduceva in particolare, contestando anche egli le conclusioni a cui era pervenuta la Corte di Assise in punto di esclusione del dolo, che non condivisibilmente la Corte aveva collocato la posizione dell'autovettura al momento dello sparo individuandola appena qualche metro dopo il punto di partenza, allorché essa era integralmente visibile da parte dell'imputato, mentre dall'istruttoria espletata risultava che il colpo era stato udito qualche secondo dopo che l'autovettura era ripartita, ciò che stava a indicare che essa doveva aver percorso almeno 25 metri e non ne era più visibile la parte inferiore da parte dell'imputato, e che, inoltre, non era stato tenuto conto delle argomentazioni del consulente tecnico Prof. Ciallella, alla stregua delle quali doveva ritenersi che l'eventuale impatto del proiettile contro la rete non aveva avuto influenza nella traiettoria, essendo esso penetrato con assetto stabile; pertanto, erroneamente la Corte era pervenuta a escludere il dolo sulla base di presupposti fallaci e valorizzando una ricostruzione dell'accaduto neppure emergente dalle dichiarazioni rese dall'imputato, mentre gli elementi obiettivamente acquisiti, costituiti dalla direzione dello sparo verso la parte alta dell'abitacolo, non significativamente deviata, e dall'intento perseguito dall'imputato di fermare a tutti i costi la fuga dei giovani, deponevano chiaramente per la sussistenza del dolo eventuale.

  
N. 7/10 R.G.

Si doleva detto difensore anche del mancato accoglimento della domanda risarcitoria della S.r.l. VIS, poiché la morte del Sandri Gabriele, perno centrale dell'attività commerciale della società, ne aveva causato il tracollo economico, si da costringere i familiari a cessare tale attività.

Chiedeva quindi detto difensore agli effetti civili riqualificarsi il fatto come omicidio volontario e condannarsi l'imputato al risarcimento dei danni anche a favore di detta società.

I difensori dell'imputato nei rispettivi atti di appello deducevano:

l'Avv. Francesco Molino:

- a) dovendo condividersi la valutazione del giudice di primo grado in punto di esclusione del dolo, in assenza di prova oltre il ragionevole dubbio che l'imputato, nel caso di sparo intenzionale, che egli aveva però sempre negato, avesse accettato il rischio del verificarsi di quanto in realtà accaduto, era da censurare la conclusione a cui era pervenuta la Corte per cui si sarebbe dovuta disattendere la prospettazione difensiva circa l'involontarietà dello sparo: infatti, era stata ingiustificatamente sminuita, quale fattore che poteva aver provocato la situazione di elevato stress che aveva innescato la reazione dell'imputato, la portata dell'aggressione che era stata posta in essere nell'area di servizio opposta a quella in cui si trovava l'imputato, che era proseguita pur dopo che la sirena era stata azionata ed era stato esploso il primo colpo di pistola in aria; e da quanto esposto dal consulente tecnico Prof. Fenici era emerso che alterazioni biomeccaniche da stress possono appunto essere rappresentate da perdita di destrezza a carico degli arti superiori e da aumento della forza fisica, che, combinandosi tra loro, possono compromettere il controllo motorio superiore e determinare, con un forte senso di paura, una contrazione involontaria della mano che impugna l'arma; ciò era quanto con alta probabilità era accaduto, in quanto lo

Spaccarotella, temendo il peggio e preoccupato solo di far in modo che l'aggressione cessasse, non si era più reso conto, correndo concitatamente a piedi con la pistola in mano, dopo aver già sparato, che l'arma non era più in condizione di sicurezza e che avrebbe potuto sparare per minime pressioni esercitate sul grilletto, ciò che era avvenuto mentre egli la puntava solo per incutere timore, anche in ragione della mancanza di uno specifico addestramento alla gestione dell'arma sotto stress; si sarebbe dovuta escludere conseguentemente l'aggravante ritenuta di cui all'art. 61 n. 3 C.P.,

- b) le attenuanti generiche, pur riconosciute, si sarebbero dovute dichiarare quanto meno equivalenti all'aggravante, tenuto conto che alla ritenuta considerevole gravità del fatto era stato già assegnato adeguato rilievo con la determinazione nel massimo della pena, viceversa nella fattispecie essendosi reiterato illegittimamente l'utilizzo del medesimo elemento di valutazione, mentre ingiustificato sarebbe stato per non attribuire rilievo alle attenuanti generiche censurare le modalità di esercizio del diritto di difesa dell'imputato mediante spontanee dichiarazioni;
- c) si sarebbe dovuto riconoscere che ingiustificato era il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di confronto tra i consulenti tecnici delle parti formulata ai sensi dell'art. 438, comma 6, C.P.P. in sede di udienza preliminare, ritenuto non decisivo al fine della decisione, poiché al contrario proprio attraverso i chiarimenti forniti al dibattimento dai consulenti tecnici Prof. Ingo e Prof. Compagnini era stato possibile fugare ogni dubbio quanto all'impatto del proiettile sulla rete di demarcazione delle corsie e sulla conseguente deviazione e la Corte di Assise aveva

attribuito specifico rilievo agli approfondimenti forniti nel dibattimento da detti consulenti tecnici, argomentando ampiamente in ordine a essi, di tal che si sarebbe dovuta riconoscere la diminuzione di cui all'art. 442, comma 2, C.P.P.;

L'Avv. Federico Bagattini:

- a) insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 C.P. per l'involontarietà dello sparo e la mancata previsione dell'evento: nella specie non era ravvisabile un movente "razionale" della supposta condotta posta in essere dall'imputato mediante l'esplosione intenzionale di un colpo, poiché lo stesso aveva ben dimostrato con il suo comportamento di essere consapevole che era sufficiente che i responsabili dell'aggressione venissero identificati mediante le targhe dei veicoli, ciò che appunto egli aveva sollecitato gridando, tenuto conto della pregnanza dei controlli esperibili nei confronti dei veicoli in transito sull'autostrada (definita da un teste della Polizia Stradale appunto come una "città chiusa in movimento"); di ciò viceversa il giudice di primo grado non aveva dato conto, se non ipotizzando una presunta abnormità e incoscienza della condotta dell'imputato; una tale condotta non si spiegava però con i tratti caratteriali emersi dell'imputato, che era un poliziotto che, oltre a non risultare cultore o amante di armi, aveva sempre dimostrato pacatezza e atteggiamenti non irruenti nell'esercizio delle sue funzioni e che era rimasto visibilmente provato a seguito dell'accaduto; d'altra parte, la deviazione della traiettoria del colpo, che era rimasta in effetti accertata, non sarebbe stata affatto di lieve entità, come ritenuto dal giudice di primo grado, ma, tenuto conto che in base alle dichiarazioni rese dagli stessi giovani che si trovavano nell'autovettura colpita questa era stata attinta allorché si trovava ben più avanti rispetto a quanto

ipotizzato nella sentenza impugnata, l'ampiezza della deviazione, da circa 12 a circa 30 e più metri, sarebbe stata da valutare come incoerente con la tesi della volontarietà del colpo; del resto, la ritenuta previsione dell'evento era stata motivata con considerazioni attinenti piuttosto alla prevedibilità di esso che alla sua concreta previsione e che non tenevano conto degli altri indicati elementi, e innanzitutto della mancanza di un movente "razionale", che si ponevano in contrasto con tale ipotesi;

- b) mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche ed eccessività della pena: incongrua era la valutazione che aveva portato a non assegnare alcun rilievo al passato professionale dell'imputato e alle sue condizioni personali e familiari e neppure all'eccezionalità delle circostanze che avevano dato luogo al tragico evento.

Era chiesto quindi dai difensori dell'imputato riformarsi la sentenza impugnata, escludendo l'aggravante indicata o riconoscendo equivalenti o prevalenti le attenuanti generiche e, quanto al difensore Avv. Molino, anche con applicazione della diminvente di cui all'art. 442 C.P.P., riducendo la pena.

3. Nell'udienza dibattimentale odierna, non comparso l'imputato e procedutosi nella contumacia dello stesso, svolta la relazione, ha avuto luogo la discussione, con la formulazione delle conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica e del Pubblico Ministero del giudizio di primo grado di accoglimento degli appelli proposti dai rispettivi Uffici, con condanna dell'imputato per il delitto di omicidio volontario alla pena di anni 14 di reclusione, con rimessione alla Corte quanto al riconoscimento della diminvente del rito abbreviato, del difensore delle parti civili di rideterminazione della pena, ritenuta la sussistenza del reato di omicidio volontario, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla maggior determinazione delle provvisionali, e di accoglimento dell'appello della VIS S.r.l., con condanna dell'imputato al risarcimento dei danni da essa

subiti, oltre che alla rifusione a favore delle parti civili delle spese di difesa del grado come da notula prodotta, e dei difensori dell'imputato di accoglimento dei motivi di appello e di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione al combinato disposto degli artt. 43, 61 n. 3, 575, 589 C.P., la Corte si è ritirata in camera di consiglio per deliberare ed è stata quindi pronunziata sentenza del cui dispositivo è stata data lettura.


4. Da accogliere, ad avviso della Corte, perché fondati, sono i motivi di appello del Procuratore della Repubblica, del Procuratore Generale e delle parti civili in ordine all'intervenuta riqualificazione del fatto come omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento e conseguentemente sono da disattendere quelli formulati dai difensori degli imputati in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 C.P.

La puntuale, completa disamina delle risultanze istruttorie del processo effettuata nella motivazione della sentenza impugnata<sup>3</sup> consente di rimandare agevolmente a essa in relazione a gran parte dei dati necessari al fine della ricostruzione della vicenda, che possono dirsi in sostanza acquisiti e comunque non contestabili sulla scorta appunto della condivisa valutazione effettuata dal giudice di primo grado sotto tale profilo delle risultanze processuali.

Lo snodo, dunque, fondamentale nella ricostruzione della vicenda, dal quale sono discese le divergenti conclusioni a cui sono pervenuti il giudice di primo grado e, sotto diversi profili, le parti appellanti, è costituito senza dubbio dalla posizione assunta dallo Spaccarotella allorché egli ebbe a esplodere il secondo colpo da sparo, quello che attinse, come è da ritenere ormai certo, prima la rete metallica posta tra le due corsie autostradali, poi il vetro del finestrino posteriore sinistro dell'autovettura al cui interno era il Sandri Gabriele e infine lo stesso Sandri Gabriele.

---

<sup>3</sup> In particolare sintesi delle circostanze oggetto di accertamento (nn. 1-10) a pagg. 71 e ss. sentenza impugnata.

  
N. 7/10 R.G.

Al riguardo chiare appaiono le deposizioni dei testi, pur con varianti tra l'una e l'altra versione, derivanti quanto meno dai diversi punti di osservazione di ciascuno, in ordine all'essere stato visto l'imputato fermarsi e quindi puntare la pistola in avanti, con una mano o addirittura con due mani, verso la contrapposta area di servizio<sup>4</sup>, di tal che lo stesso imputato ha finito poi per non escludere di aver potuto esplodere il colpo dopo essersi fermato a braccia tese, riferendo testualmente: *"quello che ho fatto è stato salire poi sull'aiuola...per cercare di vedere meglio insomma, per potere avere sempre qualcosa qualche elemento in più. Salito lì, dopo ho fatto rilevare anche l'impronta che io stesso ho trovato, potevo essere ad 1 metro dall'ultima aiuola che... lì ci sono tre aiuole una di seguito all'altra, e l'ultima, quella in fondo, poteva essere ad 1 metro - 1 metro e mezzo non so dire di preciso perché dalle foto che ho visto non è stata rilevata la distanza che c'era. Arrivato lì i ragazzi già erano saliti in macchina, perché, comunque sia, io durante la corsa, ho cercato di seguire tutto quanto quello che facevano, perché ero focalizzato su di loro. Erano già arrivati alla macchina ed erano partiti. Lì... niente... lì ho provato a fare un gesto magari per cercare di farli fermare, non so magari il fatto che vedessero un poliziotto dall'altra parte li faceva fermare come spesso accade. Lì c'è stato il gesto istintivo di alzare sto' braccio... tutte e due le braccia... non... ad un anno e mezzo di distanza certi particolari magari non li ho ben focalizzati perché a me all'epoca sembravano... adesso invece sono... Niente... lì non so neanche bene precisare se ero alla fine della corsa o se ero fermo... precisamente quando sia partito questo colpo... Io so soltanto che ho sentito... mi sono reso conto che è partito questo colpo quando l'ho sentito. Ho visto la macchina partire e ho pensato: "E' andata bene, non è successo niente", perché non mi sono mica reso conto di aver attinto l'autovettura e di aver causato la morte di una persona..."<sup>5</sup>.*

Che, tuttavia, il colpo potesse essere stato esploso accidentalmente dall'imputato è da escludere.

---

<sup>5</sup> Dichiarazioni spontanee Spaccarotella, ud. 6.5.2009, pagg. 52-53.

N. 7/10 R.G.

La postura assunta era chiaramente indicativa di un intento dell'agente di mirare verso qualcosa nell'altra area di servizio e quindi di utilizzare effettivamente l'arma e in contrasto con la tesi difensiva si pongono, inoltre, concretamente le condivisibili considerazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata<sup>6</sup>, la cui valenza e significatività non appare superata sulla scorta delle argomentazioni svolte nei motivi di appello proposti nell'interesse dell'imputato.

Non è con fondamento sostenibile in particolare che una perdita di destrezza alla mano che sarebbe derivata da stress e la dispnea da sforzo, che si ipotizza che potrebbero avere fatto sì che involontariamente fosse stato azionato il grilletto dell'arma, nella situazione data avessero potuto assumere rilievo, tenuto conto che in tale situazione l'imputato non era coinvolto in alcuna operazione che mettesse a repentaglio la sua incolumità personale e che il colpo non era stato esploso durante la corsa, ma allorché l'imputato si era già fermato e aveva anche avuto modo di riprendersi da un eventuale affanno.

D'altra parte, benché l'arma avesse già esploso un colpo, ciò che aveva fatto sì che minore energia dovesse essere impiegata per l'esplosione di un ulteriore colpo, per il suo ulteriore azionamento era comunque necessario l'impiego di un'energia non indifferente, pari ad almeno 2 kg, e lo sparo accidentale supporrebbe che comunque l'imputato avesse mantenuto inserito il dito nel ponticello dal quale era possibile azionare il grilletto e l'una e l'altra circostanza sono analogamente non coerenti con l'ipotesi del gesto accidentale, anche in considerazione dell'esperienza nell'uso delle armi che non può non riconoscersi all'imputato genericamente quale appartenente alle forze dell'ordine, essendo, peraltro, essa anche concretamente emersa dall'istruttoria espletata.

Le concrete modalità di manifestazione della versione addotta dall'imputato circa l'involontarietà dello sparo neppure consentono per altro verso di avvalorarla, richiamate anche sul punto le motivazioni della sentenza impugnata, in cui bene è stato evidenziato come le dichiarazioni rese

---

<sup>6</sup> In particolare pagg. 78 e ss. sentenza impugnata.

dall'imputato nel corso del procedimento siano apparse via via adeguarsi agli elementi di prova che venivano acquisiti, dopo l'iniziale prospettazione per cui egli avrebbe invece esploso in aria anche il secondo colpo, neppure in particolare nell'interrogatorio in data 27.2.2008 avendo lo stesso saputo spiegare perché nell'immediatezza del fatto non aveva detto che gli era partito il colpo accidentalmente, ma che aveva sparato in aria, se non adducendo che era confuso.

Il tema poi dell'assenza di un movente "razionale" nell'agire ipotizzato dell'imputato, preso in esame, invero, anche dal giudice di primo grado per escludere il dolo eventuale e ravvisare la colpa con previsione, è stato invocato anche nei motivi d'impugnazione proposti nell'interesse dell'imputato quale elemento distonico in relazione alla stessa ipotesi della volontarietà dello sparo.

Ma sul punto è da rilevare che la semplice non razionalità del movente non è elemento in sé sufficiente a escludere la volontarietà della condotta, potendo questa realizzarsi pur in presenza di un movente che, secondo un'analisi condotta comunque in tempo successivo, appaia non tenere conto del rapporto tra costi/rischi e benefici, stante l'innegabile possibilità che l'agire umano possa essere ispirato anche da motivi istintuali o d'impeto.

E, nella specie, la causale del fatto è comunque ipotizzabile e ravvisabile nella volontà di impedire comunque che l'autovettura si allontanasse.

Quanto alla concreta entità della deviazione sul piano orizzontale della traiettoria del colpo determinata dall'urto del proiettile contro la rete metallica, che secondo la difesa dell'imputato sarebbe stata ben maggiore di quella ritenuta dal giudice di primo grado, non appare, in effetti, essere stato possibile determinarla con precisione, per quanto emerso dagli accertamenti tecnici espletati, tenuto conto dei dati, non precisamente accertati, attinenti soprattutto alle esatte posizioni dello Spaccarotella e dell'autovettura in cui era il Sandri e alla velocità di marcia di quest'ultima una volta partita.

Peraltro, ragionevole appare la conclusione del giudice di primo grado per cui tale deviazione non potrebbe essere stata particolarmente incisiva, poiché l'impatto con la rete, per averne causato solo una minima estroflessione, doveva

essere stato di entità molto modesta (il proiettile avrebbe solo in sostanza scortecciato il filo metallico)<sup>7</sup>.

Comunque, sarebbe, in effetti, da ritenere, appunto in considerazione di tale deviazione, di maggiore o minore ampiezza, che, se non vi fosse stato l'impatto del proiettile contro la rete metallica, verosimilmente il Sandri non sarebbe stato colpito, in quanto l'autovettura neppure sarebbe stata attinta o il colpo avrebbe attinto la stessa in una posizione più arretrata,

Ciò non implica, tuttavia, che il colpo non fosse diretto contro l'autovettura al cui interno era il Sandri.

E' emerso, infatti, che sul piano verticale il colpo era tale da essere destinato ad attingere il veicolo<sup>8</sup> e non si spiega nella stessa prospettiva difensiva un puntamento della pistola all'altezza del veicolo, ma in direzione diversa da quella in cui si trovava realmente il veicolo stesso, in quanto tale condotta non avrebbe avuto neanche l'efficacia intimidatoria che l'imputato ha in sostanza finito per ammettere che aveva inteso attribuire al gesto.

D'altra parte, la circostanza che il colpo abbia attinto il veicolo malgrado la deviazione è ben compatibile con il puntamento della pistola verso il veicolo e con l'esplosione del colpo all'indirizzo di esso, dovendo tenersi conto del tempo di reazione tra la percezione della posizione dell'autovettura e del suo movimento e l'esplosione del colpo, tale da far sì che il colpo potesse essere idealmente direzionato verso la posizione in cui si trovava il veicolo all'atto del puntamento della pistola, mentre lo stesso nel frattempo, allorché il colpo fu esploso, se ne era già allontanato.

Il dato in questione appare, dunque, privo di significativo rilievo al fine di escludere la non intenzionalità dello sparo.


Condivisa, pertanto, la ricostruzione sin qui effettuata della vicenda dalla Corte di Assise di Arezzo, non può pervenirsi alla sua stessa conclusione in

---

<sup>7</sup> Pag. 64 sentenza impugnata.

<sup>8</sup> Pag. 22 relazione, parte prima, consulenti tecnici del P.M. Compagnini-Russo: *la deviazione della traiettoria del proiettile è stata prevalentemente orizzontale (a motivo della differenza di quota fra l'epicentro di fuoco e l'estroffessione con un range da m 0.70 a m 1 riportata nelle conclusioni della seconda parte della relazione) per la verticalità e la morfologia dell'elemento attinto*

N. 7/10 R.G.



ordine alla ravvisabilità nel fatto dell'elemento soggettivo colposo, sotto forma della colpa con previsione dell'evento, ai sensi dell'art. 61 n. 3 C.P.

In effetti, tale conclusione risulta essenzialmente fondata sulla considerazione del contesto lecito nel quale avrebbe operato l'imputato, per la finalità istituzionale perseguita inerente all'identificazione dei responsabili della pregressa aggressione.

Essa, tuttavia, non appare avere elementi ulteriori che la supportino, mentre plurimi sono quelli acquisiti che appaiono smentirla.

Al riguardo è stata presa in esame dal giudice di primo grado una serie di indizi che assumerebbero rilievo e che occorre pertanto a tal punto passare in rassegna analiticamente.

La visibilità, quindi la possibilità per lo Spaccarotella di mirare effettivamente al veicolo e in particolare alle ruote per arrestarne la marcia, viene innanzitutto in rilievo.

Il dato è stato, tuttavia, recisamente contestato dal Pubblico Ministero di primo grado nell'appello proposto e si è ritenuto anche di prospettare un'eventuale integrazione istruttoria rivolta a chiarire tale aspetto.

La circostanza che le ruote del veicolo fossero visibili dalla posizione in cui si trovava lo Spaccarotella, come prospettato dal giudice di primo grado, se anche dovesse ritenersi provata, superando i rilievi critici del Pubblico Ministero, che appaiono comunque fondati, se si tiene conto che certezza non vi è né quanto all'esatta posizione del veicolo, né quanto a quella dello Spaccarotella al momento dello sparo, non appare, comunque, poter costituire elemento sul quale fondare un convincimento dell'imputato di poter attingere sparando effettivamente le ruote del veicolo per il rilievo assorbente che sulla questione assumono altre considerazioni.

In effetti, tale convincimento detto giudice ha ritenuto di poter desumere anche dalla circostanza che solo pochi giorni prima lo Spaccarotella avesse ottenuto, nell'ultima esercitazione di tiro, ottimi risultati.

Si tratta, tuttavia, di circostanza che appare assolutamente priva di effettivo significato nel senso ipotizzato, se si tiene conto che l'imputato era un

appartenente alle forze dell'ordine che, proprio in considerazione della sua normale esperienza nell'uso delle armi, è da ritenere che senz'altro sapesse che alla distanza a cui si trovava il veicolo (almeno 50 metri) non vi sarebbero state affatto possibilità di attingere il bersaglio avuto di mira con apprezzabile precisione, tenuto conto dell'arma corta che impugnava, che avrebbe potuto colpire con precisione solo a una distanza molto inferiore (circa 25 metri)<sup>9</sup>.

Né è accreditabile un errore di percezione dell'effettiva distanza, tenuto conto che l'imputato era persona bene a conoscenza per il servizio svolto di luoghi quale quello in cui stava operando.

Inoltre, proprio la presenza della rete metallica dinanzi a sé avrebbe dovuto indurre l'imputato a rappresentarsi che il colpo esploso sarebbe stato del tutto verosimilmente deviato per l'impatto del proiettile contro la rete stessa o che comunque questa era un'eventualità certamente non improbabile, tale da poter fare assumere al colpo qualsiasi traiettoria.

In sostanza, la presenza della rete ulteriormente costituisce fattore che porta a escludere che l'imputato potesse supporre che con qualche probabilità egli avrebbe potuto attingere con precisione il bersaglio avuto di mira; né può seriamente ipotizzarsi che l'agente, pur mirando al veicolo in movimento, abbia potuto contare sul fatto che la deviazione causata dall'impatto contro la rete avrebbe evitato che il colpo attingesse l'abitacolo del mezzo.

E anche la circostanza, poi, che il colpo fu esploso allorché il veicolo era in movimento o stava proprio allora per partire è altro elemento che porta analogamente a escludere detta conclusione.

Peraltro, l'esempio al quale si è fatto ricorso nella motivazione della sentenza impugnata relativo al caso del lanciatore di coltelli che confidi di poter effettuare il lancio non mettendo in pericolo l'incolumità della persona che

---

<sup>9</sup> Pag. 20, relazione, parte prima, consulenti tecnici del P.M. Compagnini -Russo: *pretendere ( tiro intenzionale) di effettuare un tiro di precisione, alla distanza compresa fra m 52 e m 78...*, è irrealistico essendo tale distanza più consona ad un tiro con carabina anche in considerazione del fatto che il "bersaglio" era certamente in movimento come si ricava da tutte le s.i. Coerentemente con quanto precede si rileva che le distanze di tiro, durante l'addestramento con armi corte cal. 9 parabelum degli Agenti di P.S., sono comprese fra 15 e 25 metri; i tiri agonistici "civili", con carabine cal. 22 L.R., si effettuano a una distanza doppia ed i tiratori scelti, da notizie assunte, si allenano con l'A.R. 70 (arma lunga) alla distanza di m 80.

collabora con lui nell'esibizione non si rivela pertinente nella fattispecie, come pure è stato condivisibilmente osservato anche nel corso della discussione, se si tiene conto che, diversamente che nel caso dell'esempio indicato o in quello di scuola che anche spesso si prospetta del provetto automobilista che effettui manovre spericolate alla guida del veicolo, non risulta in alcun modo che l'imputato avesse una pregressa esperienza in circostanze analoghe: dunque, l'esplosione del colpo di pistola nell'occasione non poteva che palesarsi allo stesso agente che come un mero, irresponsabile azzardo.

Del resto, nella stessa motivazione della sentenza impugnata si prospetta come ipotesi certamente possibile anche quella che vedrebbe lo Spaccarotella avere agito per una reazione quasi incontrollata, vedendo allontanarsi gli individui che auspicava di poter bloccare e identificare, tale da indurlo a cercare di ottenere il risultato che si era prefissato a tutti i costi, anche quello di uccidere.

Certo, i precedenti di vita dell'imputato non porterebbero a ipotizzare che egli nella situazione data potesse essersi indotto a sparare per uccidere o a costo di uccidere, trattandosi di persona che, per quanto emerso, effettivamente, come evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, era tutt'altro che un fanatico delle armi e che nelle operazioni a cui aveva partecipato in precedenza non aveva mai tenuto condotte imprudenti o rischiose per l'incolumità altrui.

Tali considerazioni hanno certamente inciso nella valutazione effettuata dal giudice di primo grado, che lo ha indotto a concludere per l'assenza del dolo eventuale, ma appare trattarsi al riguardo pur sempre di dati generici ed equivoci, a cui non è possibile assegnare rilievo idoneo a sminuire i menzionati dati obiettivi, che si pongono come indicativi inequivocabilmente della sussistenza del dolo eventuale, in quanto tutti tali da rappresentare all'agente come probabile o comunque niente affatto da escludere il verificarsi dell'evento in realtà occorso, in termini di non compatibilità con l'ipotesi della colpa con previsione.

Dunque, i dati esaminati, contrariamente a quanto valutato dal giudice di primo grado, attese le premesse indicate in ordine alla ricostruzione dell'episodio, non si pongono su un piano di equivalenza o indifferenza rispetto alle due ipotesi astrattamente prospettabili, relativa l'una alla ricorrenza del dolo

eventuale, l'altra a quella della sola colpa con previsione, di tal che debba privilegiarsi l'ipotesi della colpa con previsione, più favorevole all'imputato, in ossequio al disposto dell'articolo 533, comma 1, C.P.P. per cui per cui "il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestato di al di là di ogni ragionevole dubbio", essi portando invece a concludere per la ricorrenza della ipotesi del dolo eventuale.

"Tutto è dubbio", è stato affermato dalla difesa dell'imputato, nella vicenda per cui è processo.

Ma, se è pur vero che vi sono variabili che, come si è dato atto, non è stato possibile con precisione determinare attraverso l'istruttoria espletata, malgrado i complessi approfondimenti di carattere anche tecnico effettuati con dovizia nel corso del procedimento, sin dalle preliminari indagini, i dati oggettivi acquisiti, come si è in precedenza rilevato, paiono risolutivi al fine dell'inquadramento giuridico della vicenda stessa.

Non reputandosi necessario ripercorrere l'ampia casistica giurisprudenziale richiamata diffusamente nella motivazione della sentenza impugnata e negli atti d'impugnazione proposti, basti rilevare che la giurisprudenza di legittimità appare orientata ormai costantemente nel delineare come caratteristica del dolo eventuale la *rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto, con accettazione del rischio (e, quindi, volizione) di esso*, e come caratteristica della colpa con previsione, invece, la *rappresentazione della astratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto esso non si realizzerà (quindi, non-volizione)*<sup>10</sup>.

Appunto avuto quindi riguardo a tale rigorosa linea di demarcazione, gli elementi tutti considerati e in precedenza presi in esame non erano certamente di natura tale da poter indurre in alcun modo una sicura fiducia nell'imputato in ordine al non verificarsi di un evento letale quale quello realizzatosi<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Da ultimo, in tal senso, Cass. n. 28231/2009 e, conformi, Cass. n. 13083/2009, Cass. n. 11024/1996.

<sup>11</sup> Per caso per alcuni versi analogo Cass. n. 22672 (no 1507)/2004, richiamata nella sentenza impugnata (pagg. 108 e ss.), in cui è stato ravvisato dolo eventuale in fattispecie in cui l'agente, si osservava, aveva dimostrato di avere agito con freddezza, con straordinaria capacità di

La colpa con previsione suppone senza dubbio gli elementi essenziali della colpa, pertanto la negligenza, imprudenza o imperizia a carico dell'agente; l'essersi, dunque, l'evento verificato malgrado la sua previsione per colpa dell'agente implica che questi è incorso in un errore avendo errato sull'efficacia, come si è detto, dei fattori impeditivi dell'evento, pur a lui rappresentatosi.

Ma dell'esistenza di siffatti fattori impeditivi al verificarsi dell'evento o di contromisure, come anche si dice, in grado di far sì che l'evento non si verificasse non è dato nel caso di specie in alcun modo di valutare la ricorrenza.

Del resto, la valutazione al riguardo, perché possa essere fatta con la necessaria completezza, postula in sostanza pressoché inevitabilmente che la rappresentazione soggettiva avuta della vicenda sia prospettata dallo stesso agente, mentre nella specie essa risulta tanto più problematica per il fatto stesso che l'imputato non abbia in alcun modo egli stesso prospettato di avere esploso volontariamente il secondo colpo di pistola, così consentendo una valutazione del suo comportamento nei termini indicati.

Pertanto, l'imputato deve essere dichiarato colpevole del reato di omicidio volontario ascrittogli, in accoglimento degli appelli del Pubblico Ministero di primo grado, del Procuratore Generale e delle parti civili, e devono essere respinti gli appelli dei difensori dell'imputato in punto di affermazione della responsabilità.

Manifestamente infondata appare poi la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., posto che gli istituti posti a raffronto, al di là dei non sempre agevoli accertamenti in fatto che essi implicano, sono distinti concettualmente e regolano ben distinte fattispecie e la determinazione del trattamento sanzionatorio per l'uno e per l'altro appare costituire legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore e non evidenzia profili di irragionevolezza lesivi di principi di rilievo

---

*coordinare ogni movimento e, quindi, nella piena consapevolezza delle proprie azioni: dapprima aveva rincarso il veicolo appena ripartito, prelevando contemporaneamente l'arma dal fodero; aveva scelto la posizione ottimale in cui arrestarsi, vale a dire al centro della carreggiata della strada imboccata dall'autovettura; aveva assunto la tipica posizione di tiro, flettendo le gambe, mettendo le braccia in avanti e tenendo fermo il polso destro con la mano sinistra; aveva preso la mira ad altezza d'uomo ed aveva esploso il colpo, del cui esito mortale si era reso immediatamente conto, ragione per cui non aveva dovuto reiterarlo.*

costituzionale, anche in considerazione della possibilità per il giudice di graduare la pena tra il minimo e il massimo in relazione a ciascuna fattispecie.

Meritevole di accoglimento appare, invece, il motivo di appello proposto nell'interesse dell'imputato relativo al mancato riconoscimento della diminuzione di cui all'articolo 442 codice procedura penale.

Invero, il giudice di primo grado ha ritenuto non ravvisabili le condizioni per l'accoglimento della richiesta avanzata tempestivamente in sede di udienza preliminare di giudizio abbreviato condizionato, valutando come non necessaria l'integrazione probatoria a cui era stata condizionata la richiesta di giudizio abbreviato.

Secondo detto giudice, infatti, per un verso si sarebbe trattato di un mezzo di prova, quanto al confronto richiesto dei consulenti tecnici delle parti, non disciplinato dalla legge, per altro verso nessuna novità di rilievo avrebbe potuto apportare l'approfondimento richiesto rispetto a quanto già emerso nel corso delle indagini preliminari.

Peraltro, come esattamente osservato nell'interesse dell'imputato, gli esami svolti dei consulenti tecnici nel dibattimento di primo grado appaiono aver consentito di chiarire ogni dubbio in ordine all'impatto con la rete metallica del proiettile, come pure diffusamente dato atto nella stessa motivazione della sentenza impugnata, di tal che l'espletamento del mezzo istruttorio, in considerazione dei contrasti emersi tra le conclusioni a cui erano pervenuti i consulenti tecnici nel corso delle indagini preliminari, appariva ben correlarsi al tema di indagine pertinente alla responsabilità dell'imputato e necessario per l'esatta ricostruzione della dinamica del fatto.

Inoltre, il confronto di cui era menzione nella richiesta era interpretabile nel senso di assunzione delle dichiarazioni dei consulenti tecnici anche solo in successione tra loro e comunque avrebbe il giudice potuto procedere, sentite le parti, all'assunzione di tali dichiarazioni con le modalità ritenute più opportune.

Con le già riconosciute attenuanti generiche e la diminuzione indicata, riqualficato giuridicamente il fatto secondo l'originaria contestazione, deve seguire pertanto rideterminazione della pena nei confronti dell'imputato nella

  
N. 7/10 R.G.

misura che, tenuti presenti i criteri tutti di cui all'articolo 133 codice penale, si stima equa di anni nove mesi quattro di reclusione, secondo il seguente calcolo: pena base anni 21 di reclusione, ridotta ad anni 14 di reclusione per attenuanti generiche e ad anni 9 mesi 4 di reclusione per la diminuzione del rito abbreviato.

Invero, la determinazione della pena base nel minimo e il riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche appaiono fondati in relazione alle caratteristiche ravvisate dell'elemento soggettivo del reato, alle condizioni soggettive dell'imputato e alla sua in genere corretta antecedente condotta di vita di appartenente alle forze dell'ordine.

Seguono per legge le pene accessorie di cui al dispositivo.

La sentenza impugnata nel resto deve essere confermata.

Deve, in particolare, disattendersi il motivo di appello proposto nell'interesse della VIS S.r.l. relativo al mancato accoglimento della domanda risarcitoria dalla medesima presentata.

Sul punto è, infatti, da condividere quanto rilevato dal giudice di primo grado in ordine all'assoluto difetto di prova fornita in ordine ai danni asseritamente subiti da detta società per effetto del decesso del Sandri Gabriele, essendosi limitata l'appellante soltanto ad argomentare che lo stesso sarebbe stato perno centrale dell'attività economica gestita dalla società e che la sua morte ne avrebbe causato il tracollo economico, per l'impossibilità anche dei genitori del Sandri di sostituirlo, sì da dare luogo alla cessazione dell'attività della società.

Invero, per quanto non si ritenga necessario ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose<sup>12</sup>, è comunque necessario che la causazione di un danno giuridicamente rilevante sia prospettata, ciò che nella specie non è avvenuto, non emergendo, né essendo stato chiarito quale relazione la vittima avesse precisamente con la società

---

<sup>12</sup> Cass. n. 9266/1994.

suscettibile di assumere giuridico rilievo perché la lesione di tale rapporto potesse aver cagionato danno alla società.

La riqualificazione effettuata del fatto non appare poi tale da comportare una rideterminazione delle provvisionali assegnate, la sua effettiva incidenza sui danni lamentati apparendo da valutare nella sede civile.

Seguono per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali di questo grado e quella del medesimo alla rifusione delle spese di difesa in questo grado in favore delle parti civili Sandri Pier Giorgio, Dell'Uomo Daniela e Sandri Cristiano, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

### La Prima Corte di Assise di Appello di Firenze

visti gli artt. 592, 605 C.P.P.,

in parziale riforma della sentenza in data 14.7.2009 della Corte di Assise di Arezzo, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, dal Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, dai difensori dell'imputato e dalle parti civili, così provvede:

1) dichiara Spaccarotella Luigi colpevole del reato di cui all'art. 575 C.P., così modificata la qualificazione della sentenza di primo grado e, con le già concesse attenuanti generiche e la *diminvente* di cui all'art. 442 C.P.P., ridetermina la pena nei confronti dell'imputato in anni nove mesi quattro di reclusione;

2) dichiara Spaccarotella Luigi interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, esclusa la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale;

3) conferma nel resto la sentenza impugnata;


4) condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali di questo grado e alla rifusione delle spese di difesa in questo grado in favore delle parti civili Sandri Pier Giorgio, Dell'Uomo Daniela e Sandri Cristiano, che liquida in

complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;

indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.

Firenze, 1 dicembre 2010

**Il Consigliere estensore**  
*Dr. Livio Genovese*



**Il Presidente**  
*Dr. Emilio Gironi*

